



GDAP-0024640-2009

PU-GDAP-1e00-21/01/2009-0024640-2009

Ministero della Giustizia

DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA
UFFICIO DEL CAPO DEL DIPARTIMENTO
UFFICIO PER LE RELAZIONI SINDACALI

Prot.n.

Ai rappresentanti delle Organizzazioni Sindacali:

S.A.P.Pe. - Via Trionfale, 79/A
00136 ROMA

C.G.I.L.-F.P.- Via Leopoldo Serra, n.31
00153 - ROMA

O.S.A.P.P. - Via della Pisana, 228
00163 ROMA

C.I.S.L. -F.P.S.- Via Lancisi, 25
00161 ROMA

C.I.S.L. -F.P.S./P.P. - Via Lancisi, 25
00161 ROMA

U.I.L. - P.A. - Via Emilio Lepido, 46
00157 ROMA

U.I.L. - P.A./P.P. - Via Emilio Lepido, 46
00175 ROMA

CONFSAL - U.N.S.A -
Via della Trinità dei Pellegrini, 1 - 00186 ROMA

Si.N.A.P.Pe. - Largo Luigi Daga, 2
00164 ROMA

R.D.B.-P.I.- Via dell'Aeroporto, 129
00175 ROMA

C.G.I.L. - F.P./P.P. - Via Leopoldo Serra, 31
00153 ROMA

F.L.P. - Via Piave, n. 61
00187 ROMA

Si.A.P.Pe. Via Belice, 13
00012 GUIDONIA (Roma)

e p.c. Direzione Generale dell'Esecuzione
Penale Esterna

U.S.P.P. (UGL FNPP CLPP LISIAPP)
Via G. Mompiani, 7
00192 ROMA

Alla Direzione Generale del Personale
e della Formazione

F.S.A C.N.P.P. - Via degli Arcelli C.P. 18208
00192 ROMA

S E D E

OGGETTO: Schema di Decreto regolamentare attuativo dell'art. 72, comma 1,
della Legge 25 luglio 1975, n. 354.

Si trasmette, per opportuna informativa, copia dello schema di decreto regolamentare
attuativo dell'art. 72, c. 1, della Legge 25 luglio 1975, n. 354, come modificato dalla Legge 27
luglio 2005, n. 154, articolo 3.

IL DIRETTORE DELL'UFFICIO

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 26 luglio 1975, n. 354, recante: "Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure private e limitative della libertà" e le successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 72 come modificato dalla legge 27 luglio 2005, n. 154;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante: "Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri", ed in particolare l'articolo 17, comma 3;

Vista la legge 15 dicembre 1990, n. 395, recante: "Ordinamento del corpo di polizia penitenziaria" e recante l'istituzione del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante "Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395";

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 444, disciplinante: "Attribuzioni degli organi centrali dell'Amministrazione penitenziaria e decentramento di attribuzioni ai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria ed agli istituti e servizi penitenziari, a norma dell'art. 30, comma 4, lettere a) e b), della legge 15 dicembre 1990, n. 395";

Visto il decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 445, recante: "Analisi ed attribuzioni delle funzioni dirigenziali nel Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, individuazione dei relativi incarichi, previsione degli incarichi per i magistrati, previsione dei ruoli organici e disciplina degli incarichi ministeriali, a norma dell'articolo 30, comma 4, lettere c), d) ed e), della legge 15 dicembre 1990, n. 395";

Vista la legge 28 luglio 1999, n. 266, recante: "Delega al Governo per il riordino delle carriere diplomatica e prefettizia, nonché disposizioni per il restante personale del Ministero degli affari esteri, per il personale militare del Ministero della difesa, per il personale dell'Amministrazione penitenziaria e per il personale del Consiglio superiore della magistratura";

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 recante: "Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria";

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante: "Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59.";

Visto il decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, recante: "Adeguamento delle strutture e degli organici dell'Amministrazione penitenziaria e dell'Ufficio centrale per la giustizia minorile, nonché istituzione dei ruoli direttivi ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'articolo 12 della legge 28 luglio 1999, n. 266";

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";

Vista la legge 27 luglio 2005, n. 154, recante: "Delega al Governo per la disciplina dell'ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria";

Visto il decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, recante: "Ordinamento della carriera dirigenziale penitenziaria, a norma della legge 27 luglio 2005, n. 154";

DECRETA

PARTE PRIMA

(Definizioni e competenze)

Art. 1

Definizioni

Ai fini del presente decreto, si intendono, se non diversamente precisato:

- a) per ordinamento penitenziario, la legge 26 luglio 1975, n. 354 e successive modificazioni;
- b) per regolamento, il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230;
- c) per Ministero, il Ministero della giustizia;
- d) per Ministro, il Ministro della giustizia;
- e) per Dipartimento, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;
- f) per Capo del Dipartimento, il Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria;

- g) per Direzione generale, la Direzione generale dell'esecuzione penale esterna;
- h) per Direttore generale, il Direttore generale dell'esecuzione penale esterna;
- i) per Provveditorato, il Provveditorato regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
- l) per Provveditore, il Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria;
- m) per ufficio, l'ufficio locale di esecuzione penale esterna;
- n) per direttore, il direttore dell'ufficio locale di esecuzione penale esterna.

Art. 2

Uffici di esecuzione penale esterna nei provveditorati regionali

1. Gli uffici di esecuzione penale esterna nei provveditorati regionali assicurano per le materie di competenza l'applicazione negli uffici locali delle direttive previste dall'articolo 11, comma 2, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63. Essi sono altresì organo tecnico del Provveditore per l'elaborazione dei documenti programmatici nelle politiche di esecuzione penale esterna, e, per gli ambiti di competenza, del piano di programmazione delle risorse umane e finanziarie nonché della progettazione riguardante la formazione e l'informazione.
2. Ai fini di cui al comma 1, gli uffici di esecuzione penale esterna dei provveditorati:
 - a) verificano l'applicazione delle disposizioni e dei progetti della Direzione generale ed intervengono per assicurarne l'attuazione;
 - b) elaborano analisi e programmi operativi territoriali per il trattamento e l'inclusione delle persone in esecuzione penale o comunque prese in carico in forza di legge;
 - c) curano i rapporti con l'ente regionale e con le istanze territoriali pubbliche e private di livello regionale;
 - d) concorrono alle politiche di sviluppo della legalità e tutela della sicurezza delle comunità locali;
 - e) verificano la corretta gestione da parte degli uffici locali del sistema informativo dell'esecuzione penale esterna e delle relative banche dati informatiche.

Art. 3

Ripartizione territoriale

1. Gli uffici locali sono istituiti nei capoluoghi di provincia elencati nella tabella A allegata al presente decreto. Salvo quanto diversamente previsto, essi esercitano i loro compiti nell'ambito della provincia o delle province indicate nella stessa tabella.
2. Nei capoluoghi di provincia ove non siano istituiti uffici, con decreto del Capo del Dipartimento, possono essere istituite sedi distaccate che svolgono nell'ambito della provincia i processi di servizio attribuiti all'ufficio e che dipendono amministrativamente dall'ufficio indicato nel provvedimento istitutivo.

Art. 4

Attribuzioni di competenza dell'ufficio locale

1. L'ufficio svolge i compiti previsti dall'articolo 72 dell'ordinamento penitenziario e dalle altre disposizioni di legge o di regolamento, nei termini e nei modi definiti nel presente decreto.
2. Ai fini di cui al comma 1, l'ufficio interagisce con le istituzioni, pubbliche e private, anche per promuovere programmi e progetti di inclusione sociale delle persone in esecuzione di pena o sottoposte ad analoghe misure.

Art. 5

Procedimenti tipizzati

1. Con decreto del Direttore generale sono definiti i procedimenti di servizio esecutivi dei compiti attribuiti all'ufficio dal comma 2, lettere a), b), c), d) ed e), dell'articolo 72 dell'ordinamento penitenziario.
2. Il decreto di cui al comma 1 definisce i requisiti tecnici di qualità dell'intervento, i tempi medi e le procedure di produzione, nonché gli elementi da considerare per la sua valutazione.

Art. 6

Procedimenti non tipizzati

1. I procedimenti di servizio di cui al comma 2, lettera f), dell'articolo 72 dell'ordinamento penitenziario sono definiti, secondo le esigenze di servizio, con provvedimenti del Direttore generale.
2. In caso di urgenza o di assoluta novità le misure interinali sono assunte dal direttore, previa consultazione con il Provveditore.

PARTE SECONDA (Organizzazione degli uffici)

Art. 7

Articolazioni interne

1. L'organizzazione interna degli uffici favorisce l'integrazione delle attività secondo la gestione per processi operativi e l'applicazione del lavoro di gruppo.
2. Ad ogni ufficio è preposto un direttore.
3. Ogni ufficio è articolato nelle sezioni di affari generali e personale, di esecuzione penale, di contabilità.
4. Ogni sede distaccata è articolata nel settore di segreteria e di esecuzione penale.
5. Gli uffici locali indicati nella tabella A del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, hanno autonomia contabile ed applicano la contabilità generale dello Stato. Gli altri uffici si avvalgono dei servizi contabili delle strutture dell'Amministrazione designate con provvedimento del Direttore Generale del bilancio e della contabilità.

Art.8

Direttore dell'ufficio

1. Il direttore:
 - a) attua gli indirizzi e le direttive dell'Amministrazione centrale e del Provveditorato;
 - b) indirizza, coordina e controlla le attività dell'ufficio ed è responsabile dell'efficace adempimento di tali funzioni;

- c) promuove, anche insieme agli enti pubblici e privati, progetti di inclusione dei condannati nel territorio nonché di giustizia riparativa;
 - d) gestisce le risorse umane, finanziarie e strumentali assegnate per l'attuazione dei programmi e ne risponde secondo principi di economicità, efficacia ed efficienza;
 - e) coordina le sezioni dell'ufficio;
 - f) adempie a tutte le altre funzioni previste dalle disposizioni di legge o di regolamento.
2. Il direttore si avvale della collaborazione dei capi delle sezioni e dei capi delle sedi distaccate, laddove presenti. Essi sono periodicamente riuniti, per la programmazione annuale e la valutazione dei risultati conseguiti, con particolare riguardo alla progettazione con il territorio ed allo sviluppo dei rapporti istituzionali, al miglioramento dei processi operativi e della qualità del servizio offerto agli interlocutori istituzionali ed alle persone prese in carico, alla comunicazione, all'informatica e statistica, alla ricerca e all'aggiornamento tecnico.
3. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i capi dei settori operativi istituiti presso le sedi distaccate ed i responsabili dei settori di zona.
4. Delle riunioni è esteso sintetico verbale che è conservato agli atti dell'ufficio. Il verbale delle riunioni nelle quali è disposta la programmazione annuale e delle riunioni nelle quali se ne compie la valutazione è comunicato alla Direzione generale ed al Provveditorato.
5. Il direttore può costituire gruppi di studio per le materie indicate al comma 1 che operano alle sue dirette dipendenze. Non è consentita l'applicazione esclusiva di risorse umane a tali gruppi.

Art. 9

Sezione degli affari generali e del personale

1. La sezione degli affari generali e del personale gestisce i processi di supporto organizzativo necessari per l'esecuzione dei compiti istituzionali.
2. La sezione si articola nei seguenti settori operativi:
- a) personale e relazioni sindacali;
 - b) vigilanza e logistica;
 - c) informatica e statistica;
 - d) protocollo ordinario, corrispondenza e archivio;

- e) servizio di prevenzione e protezione previsto dal decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626 e successive modificazioni;
3. Il capo della sezione cura altresì i processi di governo delegatigli dal direttore.

Art. 10

Sezione di esecuzione penale

1. La sezione di esecuzione penale:
 - a) attua i provvedimenti dell'autorità giudiziaria;
 - b) svolge l'attività di servizio sociale finalizzata alle indagini, alla predisposizione del programma di trattamento ed all'esecuzione delle misure e sanzioni alternative alla detenzione;
 - c) cura i processi di servizio e di supporto funzionali all'esecuzione delle pene non detentive;
 - d) svolge le inchieste per la concessione delle misure alternative e applicazione, modifica, proroga e revoca delle misure di sicurezza;
 - e) svolge la consulenza agli istituti penitenziari per l'osservazione e il trattamento dei condannati e degli internati;
 - f) elabora il programma di trattamento individualizzato che regola l'esecuzione delle misure da parte degli affidati in prova al servizio sociale e dei detenuti domiciliari nelle attività individuate;
 - g) controlla l'esecuzione dei programmi da parte degli ammessi alle misure alternative;
 - h) valuta la condotta degli affidati in prova al servizio sociale, proponendo eventuali modificazioni o revoche e formulando il parere conclusivo sull'esito della prova;
 - i) espleta i processi di supporto connessi ai compiti indicati alle lettere precedenti.
2. Lo svolgimento delle attività della sezione si realizza attraverso settori di zona a carattere multiprofessionale e con il metodo del lavoro di gruppo.
3. La sezione si articola in settori operativi che svolgono i compiti di seguito indicati:
 - a) settore anagrafe utenti: gestione dell'archivio anagrafico degli utenti, delle posizioni giuridiche e banche dati;

- b) settore relazioni con il pubblico: segretariato sociale, sportelli informativi ed attività specificamente collegate;
 - c) settori operativi di zona: esecuzione delle misure e sanzioni alternative, osservazione e trattamento, attuazione delle iniziative progettuali dell'ufficio.
4. Il capo della sezione cura altresì i processi di governo delegatigli dal direttore.

Art. 11

Sezione della contabilità

1. La sezione della contabilità:
- a) gestisce i processi amministrativo - contabili di supporto;
 - b) predispone la programmazione annuale delle spese sulla base degli obiettivi stabiliti;
 - c) collabora alla gestione dei capitoli di spesa e ne cura il monitoraggio;
 - d) gestisce il materiale, cura l'inventario dei beni e le operazioni di cassa;
 - e) cura i procedimenti di acquisto dei beni e dei servizi;
 - f) fornisce consulenza e gestisce gli adempimenti contabili per le attività progettuali promosse dall'ufficio;
 - g) cura tutti gli altri adempimenti attribuiti all'ufficio da leggi e regolamenti.
2. La sezione della contabilità si articola nei seguenti settori operativi:
- a) programmazione, riscontro contabile e controllo gestione;
 - b) contabilità generale e gestione attività di cassa;
 - c) contabilità del materiale, inventario, acquisto di beni e servizi.
3. Il capo della sezione cura altresì i processi di governo delegatigli dal direttore.

Art. 12

Sedi distaccate

1. Nell'ambito degli indirizzi stabiliti dall'ufficio da cui dipendono, le sedi distaccate sono dotate dell'autonomia necessaria per l'organizzazione e la gestione dei processi di servizio indicati dall'articolo 3.

2. Le sedi distaccate sono articolate in settori operativi territoriali, ai sensi dell'articolo 9, comma 2.
3. In ogni sede distaccata sono svolte le attività di protocollo, archivio e corrispondenza; anagrafe utenti, gestione posizioni giuridiche e banca dati; accoglienza del pubblico, vigilanza e logistica.

PARTE TERZA

(Risorse umane e dotazioni organiche)

Art. 13

Risorse umane

1. Agli uffici indicati dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, tabella A, sono preposti dirigenti penitenziari del ruolo di esecuzione penale esterna.
2. Agli uffici non compresi nel comma 1, sono preposti assistenti sociali di proporzionata esperienza.
3. Alle sedi distaccate indicate all'articolo 12, ed alla sezione indicata all'articolo 10, sono preposti assistenti sociali.
4. Alle sezioni di cui all'articolo 9, sono preposti funzionari amministrativi di terza area o assistenti sociali.
5. Alle sezioni di cui all'articolo 11, sono preposti funzionari contabili di terza area.
6. Ai settori operativi territoriali sono preposti assistenti sociali.
7. Agli uffici è assegnato personale del Corpo di polizia penitenziaria per lo svolgimento dei compiti disciplinati dal decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82. Agli uffici è assegnato altresì personale amministrativo e tecnico.
8. Gli esperti individuati dall'articolo 80 dell'ordinamento penitenziario prestano la loro opera nell'ambito della sezione di esecuzione penale, nonché nei gruppi di cui all'articolo 8, comma 5.
9. Presso gli uffici operano i volontari del servizio civile e i volontari previsti dall'articolo 78 dell'ordinamento penitenziario, anche per lo

svolgimento di attività individuate nelle intese sottoscritte con enti pubblici e privati.

10. Le disposizioni dei commi 7, 8, 9 si applicano anche alle sedi distaccate.

Art. 14

Dotazioni organiche

1. Con separato provvedimento, in applicazione della normativa di settore, si provvede alla rideterminazione delle dotazioni organiche, a partire dai contingenti delle figure professionali previste nelle vigenti piante organiche.

2. Con il provvedimento previsto al comma 1, può essere disposta la rideterminazione dei contingenti di profilo e di area, anche al fine di prevedere l'istituzione di nuovi profili professionali.

3. In deroga al comma 5 dell'articolo 7, gli uffici che, all'entrata in vigore del presente decreto godono di autonomia contabile, la conservano.

Dato in Roma il

Il Ministro
On. Avv. Angelino Alfano